

UNIONALIMENTARI - CONFAPI
FAI - CISL
FLAI - CGIL
UILA - UIL

1 - PANIFICAZIONE INDUSTRIALE

- 1.1 - RETRIBUZIONE
- 1.2 - APPRENDISTATO

2 - APPRENDISTATO

- 2.1 - TEMPO PARZIALE

Roma, 19 aprile 2006

1 - PANIFICAZIONE INDUSTRIALE

1.1 - RETRIBUZIONE


Ai lavoratori del settore panificazione industriale sono corrisposti i seguenti aumenti salariali, in vigore per il biennio 2006-2007:



Livelli	Dal 1.1.2006	Dal 1.7.2006	Dal 1.1.2007	Dal 1.7.2007	Dal 1.12.2007	Totale
1	50,35	50,35	31,47	31,47	25,17	188,81
2	46,43	46,43	29,02	29,02	23,22	174,12
3A	42,80	42,80	26,75	26,75	21,40	160,50
3B	40,00	40,00	25,00	25,00	20,00	150,00
4	33,57	33,57	20,98	20,98	16,78	125,88
5	29,93	29,93	18,71	18,71	14,97	112,25
6	25,17	25,17	15,73	15,73	12,59	94,39

Pertanto le paghe base nazionali sono le seguenti:

Livelli	Al 31.12.2005	Dal 1.1.2006	Dal 1.7.2006	Dal 1.1.2007	Dal 1.7.2007	Dal 1.12.2007
1	874,92	925,27	975,62	1.007,09	1.038,56	1.063,73
2	807,82	854,25	900,68	929,70	958,72	981,94
3A	745,61	788,41	831,21	857,96	884,71	906,11
3B	694,40	734,40	774,40	799,40	824,40	844,40
4	584,69	618,26	651,83	672,81	693,79	710,57
5	518,90	548,83	578,76	597,47	616,18	631,15
6	437,98	463,15	488,32	504,05	519,78	532,37



Gli incrementi decorrenti dal 1° gennaio 2006 verranno corrisposti, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, in due tranches con la retribuzione di competenza dei mesi di Maggio e Settembre 2006.

Le tabelle di cui sopra sostituiscono quelle previste per il settore della panificazione industriale nell'art. 48 del C.C.N.L. 6.5.2004.

Tutti gli importi di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, eventuali erogazioni corrisposte, a qualsiasi titolo, a copertura del biennio 2004-2005, nonché quelle corrisposte, anche indirettamente, come anticipazione sui futuri aumenti contrattuali per il biennio 2006-2007.

1.2 – APPRENDISTATO

Per il settore della panificazione industriale la normativa per l'apprendistato professionalizzante di cui al C.C.N.L. UNIONALIMENTARI-CONFAPI e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL 6.5.2004, come integrato dall'accordo 16.2.2006, è così diversamente disciplinata per i soli seguenti istituti:

SFERA DI APPLICAZIONE

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 1° al 5° delle rispettive classificazioni del personale.

DURATA

Il rapporto di apprendistato ha le seguenti durate in relazione ai livelli da conseguire:

1° e 2°	60 mesi
3A e 3B	48 mesi
4° e 5°	40 mesi

Per i soggetti con titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, le durate di cui sopra sono ridotte di sei mesi.

Per ottenere tale riduzione, i titoli di studio devono essere necessariamente certificati all'azienda prima dell'assunzione.

TRATTAMENTO NORMATIVO

L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica di inquadramento, fatte salve le deroghe previste da norme di legge e di contratto.

Durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del presente CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.

La promozione automatica al livello intermedio interverrà a far data dal mese successivo a quello di compimento delle scadenze temporali di seguito specificate:

1° e 2°	36 mesi
3A e 3B	30 mesi
4° e 5°	24 mesi

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico è così determinato:

- per il primo periodo della tabella sottoindicata: due livelli inferiori rispetto a quello di destinazione finale;

- per il secondo periodo della tabella sottoindicata: un livello inferiore rispetto a quello di destinazione finale;
- per il terzo ed ultimo periodo della tabella sottoindicata: il livello di destinazione finale.

Durata complessiva: mesi	Primo periodo: mesi	Secondo periodo: mesi	Terzo periodo: mesi
60	36	18	6
48	30	13	5
40	24	12	4

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA

Al lavoratore apprendista in malattia, alla luce dell'inapplicabilità del regime dell'indennità e delle integrazioni previste per le restanti figure contrattuali, sarà erogata dal datore di lavoro una indennità per i primi tre giorni pari al 50% del minimo contrattuale. Sarà altresì erogata per le giornate dalla 4° alla 9° una indennità pari al 25% del minimo contrattuale.

CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si applica la normativa per l'apprendistato di cui al C.C.N.L. UNIONALIMENTARI-CONFAPI e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL 6.5.2004, come integrato dall'accordo 16.2.2006.

2 – APPRENDISTATO

2.1 – TEMPO PARZIALE

Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 14 del C.C.N.L. UNIONALIMENTARI-CONFAPI e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL 6.5.2004 e nel verbale di accordo 16.2.2006, relativamente alla disciplina dell'apprendistato, si conviene quanto segue:


Part time

L'apprendista può essere assunto anche con contratto a tempo parziale.


In tal caso le durate per le singole tipologie dell'apprendistato si intendono proporzionalmente prolungate fino al massimo previsto per tali tipologie e pertanto fino a:

- apprendisti assunti fino al 28.2.2006: 48 mesi;
- apprendisti assunti dal 1.3.2006: 72 mesi (60 mesi per il settore Panificazione industriale).

Roma, 19 aprile 2006

FAI-CISL


FLAI-CGIL


UILA-UIL


UNIONALIMENTARI-CONFAPI

